


Sentenza choc dei giudici di Cassazione: il commercio illegale impunibile per legge

# “Spacciare nandrolone non è reato se non cambia il risultato in gara”

ELSA VINCI

ROMA — Liberi di doparsi in palestra. Il primo intervento della Cassazione sulla legge antidoping sdogana il nandrolone per tutti gli sportivi non impegnati in competizioni agonistiche. Secondo l'interpretazione della terza sezione penale, non è punibile chi spaccia lo steroide anabolizzante se non viene provato che la vendita è finalizzata ad alterare il risultato di una gara ufficiale. Inoltre, la condotta degli spacciatori non è perseguibile neanche nel caso in cui non venga provata l'intenzione di eludere i controlli antidoping con altre sostanze chimiche. Pertanto, afferma la Cassazione, il commercio illegale del farmaco “gonfia muscoli” non è di per sé reato in base alla legge 376 del 2000.

Il nandrolone, che si vende soltanto su prescrizione medica, viene utilizzato dagli sportivi per potenziare la massa muscolare, per migliorare la performance fisica e per aumentare la resistenza allo sforzo. Le sostanze dopanti sono note al grande pubblico soprattutto per le squalifiche di atleti alle Olimpiadi, per



gli scandali nel mondo del calcio e, in ultimo, per il blitz antidoping che ha sconvolto il Giro d'Italia edizione 2001. Secondo i farmacologi, il nandrolone «circola pericolosamente tra i palestrati». L'uso di steroidi anabolizzanti, infatti, può provocare seri danni alla salute, ipertensione arteriosa, infarto, trombosi. «La sentenza — avverte Silvio Garattini, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano — è un precedente preoccupante per

La Suprema Corte ha annullato l'arresto di un ragazzo accusato di aver venduto 10 fiale. “Non c'era competizione”

La Cassazione sdogana l'uso del nandrolone in palestra. Lo spaccio è punito solo se altera il risultato di una gara

l'uso che si potrebbe fare del prodotto nelle palestre». Sul piano giuridico invece, spiega il professor Franco Coppi, noto penalista, l'interpretazione della Cassazione «è corretta». «Si tratta — dice l'avvocato — di reati cosiddetti “a dolo specifico”. La legge antidoping prevede la fattispecie della somministrazione al fine di alterare il risultato di una gara, se non c'è questo obiettivo viene meno il reato». Lo spaccio di nandrolone, dunque, «può

eventualmente costituire altre ipotesi di reato ma non la frode sportiva». «In sostanza — conclude il penalista — se non vendo nandrolone a Del Piero o a Baggio prima di una partita non contravvengo alla legge antidoping e allo stesso modo se lo vendo a una persona che ne ha bisogno per una cura e questa poi lo utilizza per potenziare la performance in una competizione sportiva non commetto questo reato». La Suprema Corte ha infatti annullato l'arresto di un pusher di nandrolone, accusato da un pm di Biella di aver venduto dieci fiale al costo di 45 mila lire ciascuna. Non c'era la prova che lo spacciatore volesse falsare l'andamento di una gara né eludere i controlli antidoping.

Sono almeno diecimila gli atleti di alto livello e due milioni i frequentatori di palestre che farebbero uso di sostanze dopanti, secondo un'indagine svolta nei cinque continenti da alcuni ricercatori dell'università finlandese di Jyväskylä. Tutto ciò costituisce un business miliardario, perché il fatturato mondiale annuo del mercato del doping è pari a oltre due miliardi di euro.